

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Rurale Val di Fiemme – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.: 2716.9.0

Iscritta all'Albo Nazionale Enti Cooperativi n.: A157617

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Sede legale: Cavalese (TN) – 38033 - P.zza C. Battisti,12

Indirizzo e-mail: info@crvaldifiemme.it - sito internet: www.crvaldifiemme.it

Codice ABI: 08184

Registro delle Imprese della REA 6666 – Codice Fiscale: 00104040225

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Banca sottoposta alla vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia – Via Nazionale 91 – 00184 Roma

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con l'operazione di fidejussione, apertura di credito documentaria, avallo e garanzia, la banca assume l'obbligo di pagare al creditore l'importo da questi indicato come dovutogli dal cliente affidato.

Il cliente ha l'obbligo:

- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora;
- di prestare, su richiesta della banca, idonea controgaranzia;
- di versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita. Alla banca è conferito mandato, anche nel suo interesse, a costituire detta somma in pegno presso di sé, a nome e per conto del cliente, a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa.

Il cliente si obbliga:

- a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca, rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi, circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa avesse ritenuto di pagare ovvero che fosse intimata a pagare, anche in via stragiudiziale, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso.
- a rimborsare alla banca le spese o gli oneri tributari connessi al contratto, le spese che la banca dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza nell'inadempimento del cliente, nonché le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il mutuatario.

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa;

- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso;
- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa;
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- rischio Paese, e cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, ecc. che interessano il Paese di riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE	
COMMISS. APERTURA	1,5% Minimo: € 100,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. ANNUALE
COMMISS. MODIFICA	0%
COMMISS. MANCATO UTILIZZO	0%
COMMISS. UTILIZZO	0%
SPESE APERTURA	€ 100,00
SPESE MODIFICA	€ 25,00
SPESE MANCATO UTILIZZO	€ 25,00
SPESE UTILIZZO	€ 25,00
COMMISS. ACCETTAZIONE	€ 15,00
COMMISS. PAGAMENTO / GENERICHE	€ 15,00
SPESE ACCETTAZIONE	€ 15,00
SPESE DISCREPANZE	€ 0,00
SPESE PAGAMENTO / GENERICHE	€ 15,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	Quelle effettivamente reclamate
SPESE TELEX / SWIFT	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	archiviato in formato elettronico: € 5,20 archiviato in formato cartaceo: € 7,25
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI	€ 0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	POSTA: € 0,77 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,77 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

TASSO DI CAMBIO	"al durante" spread massimo 0,50%
GIORNI	
DATA VALUTA	In giornata
DATA DISPONIBILITA'	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Cassa Rurale Val di Fiemme | Ufficio Reclami

Piazza C. Battisti n.4 – 38038 – Tesero (TN)

Fax: 0462 815999

e-mail riskcontroller@crvaldifiemme.it - pec: info@pec.cr-fiemme.net

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

LIBOR (London Interbank Offered Rate)	Tasso interbancario rilevato dalla British Bankers' Association in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa tra le principali banche che operano sul mercato interbancario londinese e che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento
Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di una moneta di un altro Paese
Tasso di Cambio "al durante"	Tasso di cambio della valuta estera rilevato sui mercati finanziari al momento di negoziazione dell'importo.
Valuta o Divisa	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
Clausola di pagamento "semplice"	tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

